



Aspa

Azienda Servizi alla Persona dell'Asolano

L.go A. Tommasi 18 – 46042 Castel Goffredo (MN)

Tel. 0376 1591622 E-mail: info@aspa-asola.it

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE

N. 38 DEL 31 MAGGIO 2021

Oggetto: Affidamento servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo periodo 2021-2023. CIG polizza RCT Z3131F00DF, CIG polizza infortuni Z0331F0233, CIG polizza Rc patrimoniale colpa lieve Z1E31F029D, CIG Polizza auto KASKO Z6C31F030C.

IL DIRETTORE

Considerato che è costituita, fra i Comuni di Acquanegra sul Chiese, Asola, Canneto sull'Oglio, Casalmoro, Casaloldo, Casalromano, Castel Goffredo, Ceresara, Gazoldo degli Ippoliti, Mariana Mantovana, Piubega e Redondesco l'Azienda Speciale Servizi alla Persona dell'Asolano per l'esercizio dei servizi socio assistenziali, socio sanitari e la gestione dei servizi alla persona a prevalente carattere sociale, con le modalità definite dallo Statuto;

Rilevato che lo scopo dell'Azienda, così come indicato dall'art. 4 dello Statuto, è in generale, la gestione associata dei servizi alla persona (sociali, socio-assistenziali, socio-sanitari, di formazione, di orientamento e promozione sociale), diffusi ed erogati nei confronti della popolazione residente nel territorio dei Comuni soci consorziati;

Considerato che

- i Comuni dell'Ambito Territoriale di Asola (Acquanegra sul Chiese, Asola, Canneto sull'Oglio, Casalmoro, Casaloldo, Casalromano, Castel Goffredo, Ceresara, Gazoldo degli Ippoliti, Mariana Mantovana, Piubega e Redondesco) con proprie deliberazioni consiliari hanno disposto di costituire l'Azienda Speciale Consortile Servizi alla Persona dell'Asolano A.S.P.A. in data 28 maggio 2018, approvandone il relativo statuto e atto costitutivo;
- che il predetto Statuto prevede la responsabilità da parte di Aspa della gestione dei servizi conferiti da parte dei Comuni tramite contratto di servizio nonché il coordinamento ed integrazione dei servizi sociali professionali dei Comuni soci;

Richiamato l'art. 5 dello Statuto, ai sensi del quale l'Azienda, tenuto conto delle convenienze tecniche ed economiche, esercita la gestione dei servizi:

- in forma diretta per mezzo della propria struttura organizzativa,
- attraverso acquisto di servizi e prestazioni, anche mediante un sistema di accreditamento di soggetti pubblici e privati;

Rilevato che l'Azienda si deve avvalere per la sua operatività della collaborazione di società esterne in particolare per la gestione dei contratti assicurativi a garanzia delle proprie attività e del proprio patrimonio;

Premesso che la gestione dei contratti assicurativi presenta profili di sostanziale complessità sia con riferimento alla valutazione complessiva del quadro di rischio, sia alla gestione dei rapporti con le diverse compagnie assicuratrici con cui vengono stipulati i singoli contratti;



Aspa

Azienda Servizi alla Persona dell'Asolano

L.go A. Tommasi 18 – 46042 Castel Goffredo (MN)
Tel. 0376 1591622 E-mail:info@aspa-asola.it

Per una migliore e più efficace copertura di ogni possibile rischio, è previsto il ricorso alla collaborazione del broker assicurativo, figura professionale prevista dall'Art. 109, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 209/2005;

Vista la deliberazione di Consiglio di Amministrazione n. 26 del 22.03.2019 di approvazione dell'atto di indirizzo al Direttore per l'affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo;

Considerato che l'incarico di broker non è oneroso per l'Ente, secondo la previsione dell'art. 1755 del C.C, poiché l'attività di brokeraggio è remunerata per il tramite della compagnia di assicurazione con cui vengono stipulati i contratti e che, pertanto, dal presente incarico non derivano oneri diretti per l'Ente;

Visto l'articolo 1, co. 3, della legge 11.09.2020 n. 120 "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale", che stabilisce che gli affidamenti diretti possono essere realizzati tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga gli elementi descritti nell'art. 32, co. 2, del D.lgs. 50/2016, quali, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti;

Visti:

- l'art. 36, del D.lgs. 50/2016 sui contratti sotto soglia;
- l'art. 30 del D.lgs. 50/2016 sui principi per l'aggiudicazione e l'esecuzione di appalti e concessioni;
- l'art. 37, commi 1 e 2, del D.lgs. 50/2016, in materia di aggregazione e centralizzazione delle committenze;
- le Linee guida n. 4 approvate con delibera n. 1097 del 26.10.2016, da ultimo aggiornate con delibera di Consiglio n. 636 del 10.07.2019, relative alle procedure sotto soglia;
- l'art. 1, co. 1, della legge 11.09.2020 n. 120, in base al quale "Al fine di incentivare gli investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture e dei servizi pubblici, nonché al fine di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento e dell'emergenza sanitaria globale del COVID-19, in deroga agli articoli 36, comma 2, e 157, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante Codice dei contratti pubblici, si applicano le procedure di affidamento di cui ai commi 2, 3 e 4, qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 31 luglio 2021. In tali casi, salve le ipotesi in cui la procedura sia sospesa per effetto di provvedimenti dell'autorità giudiziaria, l'aggiudicazione o l'individuazione definitiva del contraente avviene entro il termine di due mesi dalla data di adozione dell'atto di avvio del procedimento, aumentati a quattro mesi nei casi di cui al comma 2, lettera b). Il mancato rispetto dei termini di cui al secondo periodo, la mancata tempestiva stipulazione del contratto e il tardivo avvio dell'esecuzione dello stesso possono essere valutati ai fini della responsabilità del responsabile unico del procedimento per danno erariale e, qualora imputabili all'operatore economico, costituiscono causa di esclusione dell'operatore dalla procedura o di risoluzione del contratto per inadempimento che viene senza indugio dichiarata dalla stazione appaltante e opera di diritto";
- l'art. 1, comma 2, della legge 11.09.2020 n. 120, che fino al 30.06.2023 in deroga all'art. 36, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, stabilisce che "le stazioni appaltanti procedono all'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: a) mediante affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000



Aspa

Azienda Servizi alla Persona dell'Asolano

L.go A. Tommasi 18 – 46042 Castel Goffredo (MN)
Tel. 0376 1591622 E-mail:info@aspa-asola.it

euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro;

Ricordato che con determinazione n. 19 del 22.05.2019 l'Azienda ha affidato il servizio biennale (maggio 2019 - maggio 2021) di brokeraggio assicurativo alla Società Assiteca Spa di Verona (ex Arena Broker srl dal 01.08.2020), via Francia n. 4, CF e P.IVA 09743130156;

Preso atto che il contratto brokeraggio assicurativo sopra citato scadrà in data 31.05.2021;

Vista la nota proveniente dalla Società Assiteca Spa con la quale viene dichiarata la disponibilità alla prosecuzione dell'incarico relativo al servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo;

Dato atto che occorre dar luogo, all'affidamento del servizio in oggetto, al fine di assicurare, senza soluzione di continuità, l'erogazione dello stesso;

Dato atto che

- la durata dell'affidamento è relativa al biennio da maggio 2021 maggio 2023;
- il valore dell'affidamento può essere stimato, ai sensi dell'art. 35 c. 4, in un valore massimo complessivo pari ad euro 3.070,50 (1.532,25 annui) calcolato applicando sul totale dei premi di polizza imponibili annui le percentuali di commissione poste, moltiplicato per la durata dell'affidamento;

Considerato che, l'importo presunto sopra riportato è stato individuato applicando la percentuale del 15% sulle polizze, moltiplicando il risultato per 2 anni (gli anni di durata dell'incarico);

Atteso che l'affidatario uscente ha svolto l'incarico con piena soddisfazione per l'Azienda affidante dimostrando di possedere una organizzazione, un metodo lavorativo, una compagine di soggetti di alta qualificazione un esteso portafoglio clienti di parte pubblica con acquisizione di specifica competenza ed esperienza nel settore di interesse e una capacità di far fronte alle diverse esigenze legate al servizio tali da ritenerle già rispondenti alle esigenze dell'Azienda senza necessità di prevederne un miglioramento in potenza ricercabile con un confronto concorrenziale e che, conseguentemente sussiste una piena aspettativa, desunta dal precedente rapporto contrattuale circa l'affidabilità dell'operatore economico e l'idoneità a fornire prestazioni coerenti con il livello economico e qualitativo atteso;

Considerato che la Società suddetta ha un elevato ed adeguato grado di specializzazione nella gestione delle problematiche assicurative della Pubblica Amministrazione;

Ritenuto, quindi per quanto su esposto, opportuno per l'Ente continuare la gestione dei rapporti contrattuali inerenti le suddette polizze tramite il medesimo broker per un periodo di anni due e cioè fino al 31.05.2023;



Aspa

Azienda Servizi alla Persona dell'Asolano

L.go A. Tommasi 18 – 46042 Castel Goffredo (MN)
Tel. 0376 1591622 E-mail:info@aspa-asola.it

Considerato inoltre che l'affidamento di tale servizio al broker uscente trova giustificazione nella considerazione che il servizio espletato nell'affidamento precedente è stato eseguito in maniera compiuta, precisa, efficace;

Dato atto:

- che ai fini del Sistema Informativo Monitoraggio Gare sono stati acquisiti i relativi codice CIG:
 - polizza RCT Z3131F00DF,
 - polizza infortuni Z0331F0233,
 - polizza Rc patrimoniale colpa lieve Z1E31F029D,
 - polizza auto KASKO Z6C31F030C.
- che ai sensi della Delibera ANAC di attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67, della L. 23.12.2005 n. 266 per l'anno in corso non è previsto – in base all'importo complessivo della procedura – nessun contributo a carico della Stazione Appaltante;

Rilevato che ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. 50/2016 ha assunto il ruolo di Responsabile del Procedimento dell'affidamento in oggetto, per competenza professionale, esperienza, assenza di causa di incompatibilità e di conflitto di interessi il Direttore Generale dr.ssa Daniela Ottoni;

Visti

- la legge n. 241/1990;
- il D.lgs. 267/2000;
- il D.lgs. 50/2016;
- il D.L. 76/2020, convertito in legge 11.09.2020 n. 120;
- il Decreto Legge 31 maggio 2021 , n. 77;

Preso atto del Budget Pluriennale 2021-2023 approvato dall'Assemblea Consortile con deliberazione n. 06 del 18.12.2020;

Visto l'art. 114 del D.lgs. 267 del 18.08.2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

Visto lo Statuto dell'Azienda;

DETERMINA

per i motivi esposti in premessa che qui vengono riportati anche se non materialmente trascritti;

- Di affidare alla società Assiteca Spa con sede legale in via G. Sigieri 14 – 20135 Milano, CF e P.IVA 09743130156, il servizio di brokeraggio assicurativo avente ad oggetto lo svolgimento del servizio professionale di consulenza, supporto e assistenza assicurativa a



Aspa

Azienda Servizi alla Persona dell'Asolano

L.go A. Tommasi 18 – 46042 Castel Goffredo (MN)
Tel. 0376 1591622 E-mail:info@aspa-asola.it

favore dell'Azienda ASPA, a decorrere dal maggio 2021 per un periodo di 2 (due) anni fino al maggio 2023;

- Di precisare che l'efficacia del presente affidamento è subordinata all'esito positivo dei controlli del requisito di cui all'art. 80, comma 1, del d. lgs. n. 50/2016;
- Di dare atto che per la prestazione di servizio sopramenzionato, pur essendo gratuito per l'Azienda, il compenso spettante al broker viene corrisposto direttamente dalle compagnie assicuratrici e che lo stesso, sulla base dell'ammontare dei premi attuali, è pari a circa € 3.070,50 per il biennio 2021-2023;
- Precisato che il rapporto negoziale verrà istaurato con la restituzione della presente determinazione sottoscritta digitalmente;
- Di dare atto che alla prestazione in premessa sono stati assegnati i seguenti CIG:
 - polizza RCT Z3131F00DF,
 - polizza infortuni Z0331F0233,
 - polizza Rc patrimoniale colpa lieve Z1E31F029D,
 - polizza auto KASKO Z6C31F030C.

e che la ditta individuata, ai sensi dell'art.3 della L.136/2010 assumerà, a pena di nullità del contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari impegnandosi alla comunicazione del conto corrente dedicato ad appalti/commesse pubbliche di cui al comma 7 del citato articolo;

- Di dare atto che il presente affidamento segue gli obblighi di pubblicità, trasparenza previsti dalla vigente normativa.

Il Direttore
F.to Dr. ssa Daniela Ottoni